



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

26 LUG. 2016 N. 1246 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 10 AGO 2016

il 26 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 31 del 25 luglio 2016

OGGETTO: Pignoramento presso terzi Pignatelli Beatrice + 8 c/Comune di Castellaneta" – Incarico a legale di fiducia per proporre appello alla sentenza 2214/2016 del Tribunale di Taranto.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con Sentenza n°85/01 il Tribunale di Taranto condannava il Comune di Castellaneta al pagamento degli oneri di esproprio, occupazione d'urgenza, interessi ed accessori agli Eredi Pignatelli Galli;
- con Sentenza n°58/03 la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Comune di Castellaneta, riformava la sentenza di 1° grado riducendo le somme percepite dagli Eredi Pignatelli -Galli in virtù della sentenza di 1° grado.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25.11.2003 ad oggetto: "Sentenza n°58/03 Corte d'Appello –Lecce – Conferimento incarico legale per recupero somme", con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10, di intraprendere tutte le iniziative legali per il recupero delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce;
- il Decreto del Sindaco n. 45 del 09/05/2013 ad oggetto: "Sentenza n°58/03 Corte d'Appello – Lecce – Conferma Conferimento incarico legale per recupero somme" recante la conferma dell'incarico già affidato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25/11/2003, all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, di intraprendere tutte le iniziative legali per il recupero delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce;
- il decreto sindacale n. 44 del 16/05/2014 avente ad oggetto: "Atto di pignoramento presso terzi Pignatelli Beatrice + 8 c/Comune di Castellaneta" - Incarico a legale di fiducia per proporre

opposizione”.

Vista la comunicazione del legale di fiducia di questo Ente avv. A. Pancallo, datata 06/07/2016, dalla quale si evince che con sentenza n. 2214/2016, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dott.ssa Annagrazia Lenti ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e, contestualmente, l'opposizione all'esecuzione sul presupposto che:

le somme ancora spettanti ai convenuti-opposti sono state indicate nella relazione del ctu» il quale avrebbe fatto corretta applicazione delle «indicazioni dei Giudici d'Appell»..... «l'esito degli accertamenti tecnici» sarebbe stato tardivamente contestato dal Comune.

CONSIDERATO che, sulla scorta delle motivazioni esplicitate dal legale di fiducia contenute nella nota sopra riportata, è necessario proporre appello alla sentenza, anche per tutte le altre motivazioni che il legale di fiducia vorrà esplicitare.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *”Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei*

Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre appello alla sentenza opposizione alla sentenza n. 2214/2016 del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dott.ssa Annagrazia Lenti, pubblicata il 27/06/2016, per tutte le motivazioni contenute nella nota in data 06/07/2016 sopra richiamata e per le ulteriori che il legale di fiducia vorrà esplicitare;
- 2) conferire incarico di proporre opposizione al pignoramento di che trattasi all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, già difensore di fiducia di questo Ente nei giudizi tutti richiamati in premessa contro gli odierni pignoranti;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUZZOTTI)


